



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Prot. 46083/RU

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Direttoriale prot. 1496/UD del 26 settembre 2007 attuativa del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare dell'art. 1, comma 1, lettera b) concernente la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti e assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;

Visto il decimo capoverso delle premesse della citata Determinazione Direttoriale prot. 1496/UD in cui è stata considerata la necessità che le procedure per la trasmissione telematica del documento di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accise siano adottate in linea con il progetto comunitario EMCS ed in coerenza con i relativi sviluppi tecnici, funzionali e giuridici;

Vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 14 gennaio 2009, relativa al regime generale delle accise che abroga la direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, in corso di recepimento;

Tenuto conto che è in fase di definizione il Regolamento della Commissione Europea attuativo delle disposizioni contenute nella Direttiva 2008/118/CEE relative al progetto EMCS;

Ritenuta la necessità di adeguare la programmazione nazionale della presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti e assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62 alla programmazione comunitaria;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1

Decorrenza dei termini

1. Il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa, di cui all'art. 6 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni è presentato in forma esclusivamente telematica a decorrere dalla data stabilita nel regolamento della Commissione Europea attuativo delle disposizioni contenute nella Direttiva 2008/118/CEE in relazione al progetto EMCS.

2. I documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa ed altre imposizioni indirette di cui agli articoli 10, 12, 61 e 62 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, saranno presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla data di cui al comma 1.

Art. 2

Fase di sperimentazione

La trasmissione in forma esclusivamente telematica dei documenti di accompagnamento di cui all'art. 1, è preceduta da una fase di sperimentazione della durata di almeno sessanta giorni, al fine di consentire ai soggetti obbligati di verificare le procedure informatiche all'uopo predisposte.

Art. 3

Disposizioni finali

Restano valide tutte le disposizioni emanate con la Determinazione Direttoriale prot. n. 1496/UD del 26 settembre 2007 non espressamente modificate dalla presente.

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell'art. 1, comma 361 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 1 aprile 2009

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

F.to Giuseppe Peleggi